



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione
Controllata
N. 27/2025

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott. Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 60 2025 Rg. avviato su domanda di
FEDERICO MAGNELLI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 20.06.2025 FEDERICO MAGNELLI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:

- la parte ricorrente, oggi lavoratore dipendente, non esercita da oltre un anno attività di impresa in proprio (l'impresa individuale omonima veniva cancellata il



03.03.1997, l'impresa Elettrosystem di Magnelli Federico veniva cancellata il 16.10.2009, la soc. Elettrosystem sas di cui era socio accomandatario veniva infine cancellata dal registro delle imprese il 26.03.2024) sicché non è (più) assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 110 mila euro) ed il patrimonio liquidabile (circa 10 mila euro) così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso, attestando l'esistenza di attivo distribuibile;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) l'apertura della procedura liquidatoria concorsuale implica – stante i richiami all'art. 150 cod. crisi – l'impossibilità di avviare e/o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Federico Magnelli nato a Pesaro (PU) il 29.09.1965 ed ivi residente alla via G. Vasari n. 7;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Andrea La Torraca, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non già in atti);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito della presente sentenza ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 146 DPR 115/02;

Pesaro, il 23.07.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *In corso*
Pesaro, li **30 LUG. 2025** *di registrazione*

Il Cancelliere

M. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Beatrice Romani)

